



## ALLEGATO A alla Dgr n. 174 del 27 febbraio 2014

### PIANO REGIONALE PER L'APERTURA SALE CINEMATOGRAFICHE

#### ARTICOLO 1

##### *Autorizzazione all'esercizio cinematografico*

1. In attuazione della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 e in particolare dell'articolo 11, la realizzazione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonché la ristrutturazione o l'ampliamento di sale e arene già in attività sono subordinati ad autorizzazione del comune competente per territorio, previo parere favorevole del Nucleo tecnico di Valutazione.
2. Non sono soggetti al parere di cui al comma 1, fatto salvo l'obbligo da parte del Comune competente per territorio di dare comunicazione alla Regione:
  - a) gli interventi su sale e complessi cinematografici che comportano aumento o riduzione del numero delle sale ma senza variazione del numero dei posti complessivi;
  - b) le proiezioni cinematografiche temporanee effettuate all'aperto, nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e);
  - c) le sale e le arene con capienza fino a 100 posti.

#### ARTICOLO 2

##### *Definizioni*

1. Ai fini del presente piano si intende per:
  - a) legge: la legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 "Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Veneto";
  - b) sala cinematografica, uno spazio chiuso dotato di uno schermo, adibita a pubblico spettacolo cinematografico e audiovisivo;
  - c) per cinema - teatro, lo spazio di cui alla lettera a) destinato, oltre che al pubblico spettacolo cinematografico, anche alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena e comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi ed attrezzature;
  - d) per multisala, l'insieme di due o più sale cinematografiche adibite a programmazioni multiple accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale e comunicanti tra loro;
  - e) per arena, il cinema all'aperto, funzionante esclusivamente nel periodo nel periodo compreso tra il 1 maggio e il 30 settembre, allestito su un'area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche o videografiche;
  - f) per cine circolo, lo spazio di carattere associativo destinato ad attività cinematografica.
  - g) realizzazione: l'attività di costruzione di nuove sale o arene, con conseguente zonizzazione dell'area relativa al nuovo impianto, ivi compresi gli interventi consistenti nella demolizione e conseguente ricostruzione;
  - h) trasformazione: la modifica degli immobili o ambienti con o senza opere, al fine di rendere idonea la struttura per lo svolgimento di spettacoli cinematografici;

- i) adattamento: l'adeguamento strutturale o funzionale di immobili già adibiti all'esercizio di attività cinematografica;
- j) ristrutturazione: gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- k) ampliamento: l'aumento del numero di schermi o di posti;
- l) trasferimento: lo spostamento dei posti da una o più sale cinematografiche chiuse per cessazione dell'attività ad altra sala di nuova apertura all'interno della stessa provincia;
- m) bacino geografico carente: area geografica sovra provinciale comprendente i comuni collocati ad una distanza stradale massima di 20 chilometri dal comune sede di nuovo complesso cinematografico, con una popolazione superiore a 150.000 residenti e un numero di posti esistenti, come definiti dal successivo comma 6, lettera a), inferiore a 1.500.

### ARTICOLO 3

#### *Quozienti e posti autorizzabili.*

1. Il quoziente regionale è inteso come il rapporto fra la popolazione residente ed il numero dei posti delle sale esistenti nella regione. Il quoziente provinciale è inteso come il rapporto fra la popolazione residente nella provincia nella quale si intende ubicare la nuova struttura cinematografica, come definita all'articolo 2 del presente piano, ed il numero dei posti delle sale esistenti nel medesimo territorio.
2. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 è rilasciata su base provinciale qualora il quoziente regionale sia inferiore al quoziente provinciale.
3. Il numero massimo di posti autorizzabili per provincia è dato dal rapporto tra il numero dei residenti e il quoziente regionale a cui va sottratto il numero dei posti già esistenti nella provincia; in ogni caso il quoziente provinciale ricalcolato in base alla richiesta di autorizzazione non potrà mai superare il quoziente regionale determinato al momento della presentazione della domanda.
4. Il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.1, non è vincolato all'applicazione dei criteri di cui ai commi 1, 2, 3 del presente articolo:
  - a) nel caso di nuova costruzione o ampliamento di complessi esistenti, fino ad un massimo di 800 posti, indipendentemente dal numero delle sale;
  - b) quando venga chiesta dal titolare dell'esercizio di una o più sale chiuse nei dodici mesi precedenti la richiesta di autorizzazione, per lo stesso numero di posti complessivi, aumentabili fino ad un massimo del 20%, nell'ambito della stessa provincia e che abbiano svolto almeno 120 giorni di attività nello stesso periodo. Tali posti non potranno sommarsi ad altri collocati in sale o complessi multisala già esistenti o autorizzati. L'autorizzazione alla nuova apertura sarà in ogni caso condizionata all'effettiva cessazione dell'attività dalla quale si trasferiscono i posti; tale cessazione dovrà aver luogo entro la data di apertura della struttura per cui è stata concessa l'autorizzazione;
  - c) nel caso di nuovo multisala, di capienza non superiore a 2.000 posti, collocato all'interno di un bacino geografico carente e a una distanza non inferiore a 20 km in linea stradale da altri multisala con capienza superiore agli 800 posti.
5. Per il calcolo dei posti autorizzabili sono considerati:
  - a) i posti di strutture autorizzate ai sensi di legge che abbiano svolto, nei 12 mesi precedenti la richiesta di autorizzazione, attività di programmazione cinematografica per un numero non inferiore a centoventi giorni;
  - b) i posti di strutture autorizzate ai sensi di legge anche se non ancora in attività;
  - c) i posti di strutture autorizzate sulla base di provvedimenti adottati dagli enti locali.
6. Sono esclusi dal computo le arene e le sale che abbiano definitivamente cessato l'attività.

7. I dati riguardanti la popolazione residente si ricavano dai dati ISTAT disponibili all'atto di presentazione della domanda di autorizzazione. I risultati delle operazioni matematiche si arrotondano all'unità.

#### ARTICOLO 4

##### *Distanze*

1. La distanza da rispettare fra la struttura cinematografica per cui è richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 3 comma 2 e quelle esistenti, individuate ai sensi dell'articolo 3 comma 5 del presente Piano, deve essere:
  - a) non inferiore a 10 km in linea stradale tra le strutture con capienza superiore ad 800 posti;
  - b) non inferiore a 5 km in linea stradale qualora la struttura per la quale si richiede l'autorizzazione abbia capienza superiore ad 800 posti e le strutture cinematografiche esistenti inferiore ad 800 posti.
2. Il criterio della distanza non si applica alle strutture cinematografiche di cui all'articolo 3, comma 4 lettere b) e c);
3. Per il calcolo delle distanze si considera la distanza stradale minima con riferimento alla viabilità comunale, provinciale e statale.

#### ARTICOLO 5

##### *Requisiti tecnici minimi.*

- 1 Il Nucleo tecnico di Valutazione si esprime sulla base dei seguenti requisiti tecnici minimi necessari:
- a) impianto di proiezione automatico o semiautomatico e di riproduzione sonora digitale;
  - b) aria condizionata o impianto di termoventilazione;
  - c) cassa automatica;
  - d) poltrone di larghezza non inferiore a cinquantacinque centimetri e con distanza fra le file non inferiore a un metro;
  - e) adeguato numero di posti, in relazione alla dimensione della sala, riservato a persone diversamente abili, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 *“Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”*.

#### ARTICOLO 6

##### *Presentazione della domanda di autorizzazione*

1. La domanda di autorizzazione è presentata al comune competente per territorio o, laddove già operante, allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP).
2. La domanda di autorizzazione è presentata unitamente alla richiesta di tutti i provvedimenti autorizzativi necessari ai fini della normativa vigente per gli interventi di cui alle lettere g), h), i), j), k), l), del comma 1, dell'articolo 2, del presente piano, ivi compresi il permesso a costruire e altri atti abilitativi in materia edilizia, di sicurezza e di igiene-sanità, qualora non ancora in possesso del richiedente.
3. La domanda si intende validamente presentata nel giorno corrispondente alla data del protocollo del comune o del SUAP.

#### ARTICOLO 7

##### *Contenuto della domanda e allegati.*

1. Nella domanda di cui all'articolo 6, formulata utilizzando il modulo predisposto e allegato al presente Piano, sono indicati:
  - a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e nazionalità e numero di codice fiscale del richiedente. Se la richiesta viene avanzata dal legale rappresentante per conto di una società, sono indicate anche denominazione o ragione sociale, sede legale, partita IVA, numero e data di iscrizione al registro delle imprese;
  - b) autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", della sussistenza di tutti i provvedimenti autorizzativi di cui al comma 2, dell'articolo 6 qualora già in possesso del richiedente;
  - c) tipologia di attività per la quale si richiede l'autorizzazione secondo le tipologie di cui all'articolo 8 della legge, nonché la classificazione urbanistica della zona nella quale si intende attivare l'esercizio;
  - d) numero di posti complessivi e, in caso di multisala, ripartizione del numero complessivo fra le varie sale;
  - e) autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, relativa alla distanza stradale fra la struttura oggetto della richiesta e le sale e multisala più prossime all'interno del territorio provinciale.

#### ARTICOLO 8

##### *Procedimento autorizzatorio*

1. Al comune o al SUAP compete l'espletamento della fase istruttoria comprensiva della verifica di cui all'autocertificazione prevista all'articolo 7.
2. Il comune o il SUAP, espletata la fase istruttoria di cui al comma 1, trasmette copia della domanda corredata dalla documentazione di cui all'articolo 7 e gli esiti della fase istruttoria al Nucleo tecnico di Valutazione entro trenta giorni dalla sua presentazione.
3. Nel caso di integrazioni a fronte di presentazione di documentazione incompleta da parte del soggetto richiedente, il termine di cui al comma 2 è sospeso e riprende a decorrere dal giorno del ricevimento della documentazione da parte del comune o del SUAP.
4. Il Nucleo tecnico di Valutazione esprime il parere per il rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e lo trasmette al comune o al SUAP per il seguito di competenza. In caso di mancata espressione del parere entro il termine di trenta giorni, il parere si intende favorevole.
5. Il comune o il responsabile dello Sportello unico rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dal ricevimento del parere favorevole da parte del Nucleo tecnico di Valutazione. Copia dell'autorizzazione è trasmessa al Nucleo tecnico di Valutazione.
6. Nel caso di cui al comma 2, dell'articolo 6, il comune o il responsabile del SUAP indice una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche su istanza del soggetto interessato. Il provvedimento conclusivo del procedimento, fatto salvo il parere favorevole del Nucleo tecnico di Valutazione, è ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste.

#### ARTICOLO 9

##### *Nucleo tecnico di Valutazione*

1. Il Nucleo tecnico di Valutazione, composto secondo quanto previsto dall'articolo 12 della legge, è presieduto dal Dirigente regionale della struttura competente in materia di attività culturali e spettacolo.

2. Il Nucleo tecnico di Valutazione effettua l'esame della documentazione pervenuta dal comune e procede alla verifica dell'istanza alla luce dei criteri e dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5, avvalendosi, di volta in volta, di un rappresentante della Provincia territorialmente competente.
3. Il Nucleo tecnico di Valutazione è riunito validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti ed esprime il parere per il rilascio dell'autorizzazione a maggioranza assoluta dei medesimi.
4. Il parere del Nucleo tecnico di Valutazione viene espresso tramite provvedimento del Dirigente regionale che lo presiede.

#### ARTICOLO 10

##### *Trasferimento di gestione o di titolarità.*

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio oggetto del parere del Nucleo tecnico di Valutazione, per atto tra vivi o causa di morte, nonché la cessazione dell'attività, sono comunicate al comune, che ne trasmette copia al Nucleo tecnico di Valutazione.
2. La comunicazione è effettuata: a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio; b) entro un anno dalla morte del titolare; c) entro sessanta giorni dalla cessazione dell'attività.

#### ARTICOLO 11

##### *Efficacia dell'autorizzazione*

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 cessa di avere efficacia nel caso in cui i lavori non abbiano inizio entro il termine di nove mesi dalla data di ricezione del provvedimento da parte degli interessati, e non siano conclusi entro ventiquattro mesi decorrenti dalla medesima data, fermo restando la disciplina del titolo edilizio di cui al D.P.R. n. 380 del 2001.
2. Gli interessati, prima della scadenza del termine di inizio dei lavori, possono richiedere una proroga di durata non superiore a tre mesi mediante l'esibizione di documenti comprovanti l'impossibilità dell'inizio dei lavori per ragioni tecniche o cause di forza maggiore. Non è ammessa proroga nei casi in cui l'inizio dei lavori sia impedito dalla mancanza di autorizzazioni o altri atti amministrativi di assenso, comunque denominati.
3. Nei medesimi casi di cui al comma 2 potranno essere concesse proroghe per l'ultimazione dei lavori, qualora richieste prima della scadenza del termine, per il periodo massimo di ulteriori dodici mesi, decorrenti dall'adozione dell'atto di proroga.

#### ARTICOLO 12

##### *Decadenze*

1. Il titolare di autorizzazione ha l'obbligo di comunicare al comune competente per territorio o al SUAP ogni periodo di sospensione dell'attività superiore a sei mesi, specificandone il motivo. A pena di decadenza dell'autorizzazione, la comunicazione deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o direttamente presentata, non oltre i trenta giorni successivi alla sospensione dell'attività.
2. L'inattività della sala cinematografica autorizzata, prolungata per un periodo superiore ad un anno, comporta la decadenza della relativa autorizzazione. La decadenza è dichiarata, anche su istanza di terzi, dal Dirigente regionale della struttura competente in materia di attività culturali e spettacolo ed è comunicata al comune.

**ARTICOLO 13**

*Elenco delle sale cinematografiche e attività di monitoraggio*

1. Ai fini dell'attuazione del presente Piano è istituito presso la competente struttura regionale in materia di attività culturali e spettacolo l'anagrafe delle sale cinematografiche che contiene i dati, suddivisi su base provinciale, delle sale esistenti e di nuova apertura e della relativa capienza.
2. La Regione provvede al monitoraggio della rete distributiva delle sale e delle arene cinematografiche avvalendosi della collaborazione dei comuni e delle province, nonché della Società Italiana Autori ed Editori (SIAE) e dell'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS).
3. Ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe delle sale cinematografiche, i comuni interessati provvedono a comunicare alla competente struttura regionale in materia di attività culturali e spettacolo, entro il 31 dicembre di ogni anno, ogni variazione dei dati di cui al comma 1.

**ARTICOLO 14**

*Disposizione transitoria*

1. Le disposizioni del presente piano relative al procedimento di autorizzazione continuano ad applicarsi, in via transitoria, fino alla scadenza dei termini di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 ("Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"). Dopo tale data si applica il decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, salvo in ogni caso il parere del Nucleo tecnico di Valutazione di cui all'articolo 12 della legge.

Modulo per la presentazione della domanda



**PIANO REGIONALE DELLE SALE CINEMATOGRAFICHE  
LEGGE REGIONALE 25 OTTOBRE 2009, N. 25**

SOGGETTO RICHIEDENTE

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_  
in via \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_  
email \_\_\_\_\_

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DI SOCIETÀ

Denominazione \_\_\_\_\_  
sede legale \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

cod. fiscale / p.iva \_\_\_\_\_  
tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_  
iscritta al registro delle imprese di \_\_\_\_\_ con numero \_\_\_\_\_  
PEC \_\_\_\_\_

Tipologia attività (art. 8) \_\_\_\_\_  
Denominazione \_\_\_\_\_  
Comune di \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_  
Numero posti complessivi \_\_\_\_\_

sala 1 - denominazione \_\_\_\_\_ n. posti \_\_\_\_\_  
sala 2 - denominazione \_\_\_\_\_ n. posti \_\_\_\_\_  
sala 3 - denominazione \_\_\_\_\_ n. posti \_\_\_\_\_  
sala ... - denominazione \_\_\_\_\_ n. posti \_\_\_\_\_

---

IL SOGGETTO RICHIEDENTE, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE E DI FALSITÀ IN ATTI DALL'ART. 76 DEL DPR 445/2000 E DALL'ART. 483 DEL COD. PEN.,  
DICHIARA:

che sono stati richiesti tutti i provvedimenti autorizzativi necessari ai fini della normativa vigente compresi il permesso a costruire e altri atti abilitativi in materia edilizia, di sicurezza e igiene – sanità.

di essere in possesso dei seguenti documenti;

1) .....

2).....

3).....

4).....

5).....

..).....

che la struttura oggetto della richiesta dista dalle sale cinematografiche esistenti nella provincia;

chilometri.....struttura..... Comune .....

chilometri.....struttura..... Comune .....

chilometri.....struttura..... Comune .....

chilometri.....struttura..... Comune .....

chilometri.....struttura..... Comune .....

---

Data .....

Firma

.....